

**Sentenza:** n. 191 del 19 luglio 2012;

**Materia:** ordinamento comunitario;

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale;

**Limiti violati:** Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 34, 35, 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (art. 120, primo comma, Cost.);

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio;

**Oggetto:** legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9;

**Esito:** illegittimità costituzionale – Assorbimento di ulteriore profilo;

**Estensore nota:** Panfilia di Giovine.

E' illegittima la legge della regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 recante "Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio" che prevede la realizzazione di un apposito elenco disponibile sul sito istituzionale della regione articolato in tre sezioni destinate a distinguere – sotto le voci "Made in Lazio – tutto in Lazio", "Realizzato nel Lazio" e "Materie prime del Lazio" rispettivamente i prodotti lavorati nel territorio regionale con materie prime regionali, quelli lavorati nel Lazio con materie prime derivanti da altri territori, e le materie prime appartenenti al Lazio commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale, accogliendo con la sentenza in esame, il ricorso del Presidente del Consiglio. Secondo il Governo la legge impugnata, anche se non istituisce formalmente un marchio di qualità regionale, è comunque volta a promuovere e tutelare i prodotti della Regione Lazio presentandoli con caratteristiche e qualità superiori tali da determinare una interferenza nella circolazione dei prodotti fra regioni e l'agevolazione della commercializzazione di quelli locali, violando in tal modo l'art. 117, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'inosservanza dei vincoli comunitari di cui agli artt. da 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), e dell'art. 120, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della competenza legislativa statale esclusiva in materia di libera circolazione delle merci.

La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità in riferimento all'art. 117, primo comma, per il profilo dell'inosservanza dei vincoli comunitari, derivanti dagli artt. da 34 a 36 del TFUE, mentre ha ritenuto assorbito il profilo ulteriore di violazione dell'art. 120, primo comma della Costituzione.

La legge impugnata, violando le disposizioni del TFUE, si pone anche in contrasto con quanto affermato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale è vietata "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari".

La legge della Regione Lazio è quindi illegittima poiché "mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone siffatta origine, produce, quantomeno "indirettamente" o in "potenza", gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore regionale, è inibito di perseguire per vincolo dell'ordinamento comunitario."